

DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE ED ENTI PROPONENTI I CO-PROGETTI (EX scheda 1 D)
--

CAPO I - DISCIPLINA DEL RAPPORTO TRA ENTI E GIOVANI COINVOLTI NEI CO-PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE (SCR)**1. Premessa**

La Regione e gli Enti proponenti i co-progetti del servizio civile regionale (di seguito SCR) intendono coinvolgere i giovani cittadini italiani e provenienti da altri Paesi, presenti nel territorio emiliano romagnolo nello sperimentare i valori interculturali e intergenerazionali attraverso l'esperienza del SCR, quale possibile strumento per facilitare e rafforzare la coesione sociale e, al tempo stesso, occasione di crescita per chi lo pratica, anche in una prospettiva che trascende i mesi di servizio civile. Con riferimento all'attività di SCR che concretamente i giovani sono chiamati a svolgere, spetta loro il diritto alla piena e chiara informazione da parte dell'Ente; gli enti si sono inoltre impegnati a stabilire le modalità di presenza dei giovani nell'Ente, a impegnarli esclusivamente per le finalità del progetto, garantendone il pieno coinvolgimento nelle diverse fasi, e a predisporre momenti di confronto, verifica e discussione, anche con i giovani impegnati nel servizio universale (di seguito SCU).

In questo stile di cooperazione, sorge il corrispondente dovere dei giovani in servizio civile di "apprendere, farsi carico delle finalità del progetto, partecipare responsabilmente alle attività dell'Ente indicate nel progetto di servizio civile, aprendosi con fiducia al confronto con le persone impegnate nell'Ente, esprimendo nel rapporto con gli altri e nel progetto il meglio delle proprie energie, delle proprie capacità, della propria intelligenza, disponibilità e sensibilità, valorizzando le proprie doti personali e il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a farlo crescere e migliorarlo", come riportato dalla "Carta di impegno etico regionale" proposta dalla Regione e sottoscritta dagli Enti proponenti i co-progetti e dai giovani, condividendone lo spirito, i metodi e le finalità, nell'interesse delle nostre comunità e per la buona riuscita dell'esperienza di servizio civile.

Quanto segue costituisce una esplicitazione di questi doveri, impegni e responsabilità che reciprocamente enti e giovani in servizio civile si sono assunti e completano la disciplina del servizio civile quale risulta dalla vigente legislazione, dalla normativa regolamentare e dagli elementi contenuti nel contratto di SCR consegnato ai giovani. Quanto di seguito indicato per i progetti SCR si applica anche ai co-progetti SCR.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il co-progetto potrà essere rimodulato dall'Ente, in qualunque momento e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione, compresa l'eventuale temporanea interruzione se prevista dalla Regione, secondo modalità che consentano il contenimento tra le esigenze di tutela della salute delle/i giovani e dei destinatari delle attività progettuali e quelle connesse all'attuazione del SCR.

2. Presentazione in servizio

2.1. L'Ente proponente il co-progetto convoca il giovane nel giorno e nella sede stabiliti nel contratto SCR, che definisce il trattamento economico e giuridico nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il giovane e le relative sanzioni.

2.2 Il responsabile del Servizio Civile, o il rappresentante legale dell'Ente provvedono a consegnare al giovane:

- a) il contratto di SCR;
- b) copia delle "Condizioni generali di assicurazione", allegate al contratto stipulato dall'Ente proponente il co-progetto in suo favore per la copertura dei rischi connessi allo svolgimento del SCR secondo contenuti e contraente individuati dal DPGSCU;
- c) copia del co-progetto di SCR;
- d) i modelli delle detrazioni spettanti, del domicilio fiscale (per i giovani provenienti da altri Paesi) e il modulo per l'accreditamento dell'assegno del SCR (di seguito ASCR) esclusivamente su conto corrente bancario/postale;
- e) un apposito documento contenente l'indicazione dell'orario del SCR e delle persone di riferimento con i rispettivi incarichi e le connesse responsabilità.

2.3. Al momento dell'avvio del co-progetto, l'ente di accoglienza predispone un registro cartaceo delle presenze ovvero attiva un sistema informatico/elettronico di rilevazione giornaliero delle stesse; inoltre, controfirma il contratto sottoscritto dalla/dal giovane, con l'indicazione della data in cui la/il giovane inizia effettivamente il SCR. L'enteproponente il co-progetto provvede, successivamente, ad inviare alla Regione il contratto sottoscritto, unitamente ai modelli di cui al punto d) che precede debitamente compilati e firmati dalle/dai giovani interessate/i.

2.4. L'Ente proponente il co-progetto predisposto un fascicolo personale cartaceo per ognigiovane che inizia il SCR, da conservare in apposito archivio presso la sede d'attuazione o la sede centrale, nel quale viene tenuta tutta la documentazione riferita all'interessata/o con particolare riferimento a:

- il contratto di SCR sottoscritto dalla Regione e dalla/dal giovane, controfirmato dall'ente con l'indicazione della data effettiva di inizio del SCR;
- copia del co-progetto di SCR sottoscritto dalla/dal giovane;
- documentazione attestante permessi, malattie e/o infortuni, ivi compresa la documentazione sanitaria,
- documentazione inerente la formazione erogata alla/al giovane, sia generale che specifica;
- documentazione riguardante le attività realizzate per il monitoraggio interno del progetto e la partecipazione al monitoraggio esterno organizzato dalla Regione;
- istanze e richieste della/del giovane;
- provvedimenti disciplinari adottati nei confronti della/del giovane;
- ogni altra documentazione attinente al SCR svolto.

2.5. L'ente proponente il co-progetto comunica mensilmente alla Regione, tramite il sistema informatico HeliosER, le assenze delle/dei giovani che comportino una decurtazione dell'ASCR, comprese quelle per maternità e per infortunio che non determinano decurtazione dell'ASCR. Ciascun ente valida mensilmente sul sistema informatico HeliosER tutte le presenze, entro il giorno 2 del mese successivo a quello di riferimento, ovvero altro termine comunicato dalla Regione.

La Regione chiederà all'Ente, mediante idonea azione di rivalsa, il rimborso delle spese sostenute per le eventuali somme indebitamente erogate alla/al giovane a causa della ritardata o mancata segnalazione mensile delle presenze e delle assenze o della rinuncia o interruzione del SCR, qualora le somme in questione non siano state restituite dalla/dal giovane. La mancata presentazione in SCR alla data stabilita equivale a rinuncia al SCR stesso. In presenza di gravi e documentati motivi che impediscano la presentazione in SCR nella data indicata (ad esempio malattia attestata da certificato sanitario o esame universitario), nello stesso giorno della data prevista per l'inizio del SCR, la/il giovane fornisce all'ente per iscritto e documenta le giustificazioni relative all'impedimento.

I giorni di assenza dalla partecipazione al progetto sono decurtati, in funzione

della motivazione dell'assenza, dal totale dei giorni di permesso o malattia, spettanti durante il periodo di SCR ed indicati nel contratto. L'eventuale prosecuzione dell'assenza oltre il totale dei giorni di permesso o malattia indicati nel contratto è considerata rinuncia e comporta la cessazione dal SCR. Nella situazione d'emergenza sono fatte salve le ipotesi di giovane esente dalla campagna vaccinale sulla base d'idonea certificazione medica rilasciata dal servizio sanitario e la possibilità per l'Ente, su domanda dell'interessata/o, d'impegnare le/i giovani del SCR non a contatto con i destinatari delle attività progettuali. In entrambi i casi le/i giovani dovranno essere impegnate/i esclusivamente in attività non a contatto con i destinatari del co-progetto, anche da remoto.

3. Assegnazione di giovani selezionati per altro progetto

3.1. Qualora un Ente non abbia coperto il numero dei posti previsti dal progetto approvato ovvero nella/e propria/e graduatoria/e abbia esaurito i giovani idonei non selezionati per i subentri, onde poter realizzare gli obiettivi programmati, dovrà rappresentare alla Regione la situazione carente e dovrà individuare il giovane da avviare al SCR nell'idoneo non selezionato, disposto a subentrare, seguendo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto nelle graduatorie riferite alle proprie sedi d'attuazione progetto, esaurite le quali sarà la Regione a operare in relazione alle sedi riferite agli altri progetti con sede di attuazione:

A) nello stesso Comune in cui si è verificata la mancata copertura del posto/subentro;

B) nella Provincia in cui si è verificata la mancata copertura del posto/subentro, ad esaurimento delle graduatorie di cui alla precedente lettera A);

C) di altre Province confinanti con quella in cui si è verificata la mancata copertura del posto/subentro, ad esaurimento delle graduatorie di cui alle precedenti lettere A) e B).

A parità di punteggio viene data priorità al giovane nato prima, in quanto in seguito avrà minori occasioni per poter fare l'esperienza di SCR stante il limite d'età previsto.

3.2. Quanto sopra a condizione che l'Ente richiedente acquisisca e trasmetta tramite PEC alla Regione, per i provvedimenti di competenza, il consenso scritto a subentrare e la rinuncia scritta alla posizione ricoperta nella graduatoria come idoneo non selezionato, ovvero la rinuncia scritta a subentrare, da parte delle/dei giovani secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto nelle graduatorie di cui alle lettere A) o B) o C) del punto 3.1. che precede.

I posti valorizzati (bassa scolarizzazione o altro requisito) vacanti, nel rispetto dell'ordine decrescente del punteggio della graduatoria, devono essere coperti, secondo l'ordine seguente, con idonei non selezionati/selezionabili:

1. di altre sedi dello stesso co-progetto o di altro co-progetto dello stesso Ente proponente, in possesso del requisito richiesto;

2. che si siano candidati per posti ordinari, ma che in realtà posseggano il requisito richiesto, previa autocertificazione del possesso del requisito stesso da parte dei candidati interessati;

3. su posti ordinari della stessa sede d'attuazione o a seguire di altre sedi dello stesso co-progetto o di altro co-progetto dello stesso Ente proponente.

4. Sostituzione dei giovani a seguito di rinunce o interruzioni del servizio

4.1. L'Ente comunica alla Regione tutte le rinunce e le interruzioni del SCR, entro due giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, a mezzo PEC all'indirizzo segrsvilsoc@postacert.regione.emilia-romagna.it e tramite HeliosER, in considerazione dei diretti riflessi sulla quantificazione dell'ASCR, determinato in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese. Nella segnalazione di cui sopra l'Ente dovrà rappresentare le azioni attivate (la rinuncia o l'interruzione è un insuccesso della proposta di SCR) per gestire al meglio, e possibilmente evitare, la situazione segnalata,

fornendo le proprie valutazioni al riguardo.

4.2. La sostituzione delle/i giovani selezionate/i nell'ambito dei progetti di SCR a seguito di rinunce prima dell'avvio del progetto, ovvero a seguito di interruzione del SCR, è consentita esclusivamente entro il tempo utile affinché le/i subentranti svolgano almeno la metà del periodo previsto di SCR.

4.3. Al fine di consentire alla Regione di espletare le procedure necessarie per assicurare la corresponsione dell'ASCR nei subentri degli idonei in graduatoria, saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di sostituzione che perverranno complete di tutta la documentazione, entro il termine di 10 giorni prima della metà del periodo previsto di SCR. L'Ente dovrà formulare la richiesta di sostituzione, provvedendo ad indicare il nominativo del primo giovane idoneo non selezionato che segue nella graduatoria, dopo averne acquisito la disponibilità scritta ovvero la rinuncia scritta. Nel caso di pluralità di sedi del progetto approvato, le sostituzioni dovranno essere fatte in base alle graduatorie riferite a ciascuna sede. Contestualmente l'Ente dovrà far pervenire alla Regione, qualora non inviata in precedenza, la copia dell'iscrizione anagrafica per i cittadini comunitari. L'Ente, ricevuta la comunicazione della Regione relativa all'assegnazione della/del giovane subentrante, provvede a convocarla/o per la consegna del contratto SCR e per gli adempimenti previsti al precedente paragrafo 2. Eventuali periodi di attività svolti dalla/dal giovane subentrante in data precedente alla sottoscrizione del contratto di SCR non sono riconosciuti come periodi di SCR prestato. La durata del SCR della/del giovane subentrante è ridotta al periodo che intercorre dalla data di effettiva presentazione in SCR, indicata sul contratto, fino al termine del progetto. L'eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta come periodo di SCR prestato ai sensi della legge regionale n. 20 del 2003, né ai fini del trattamento economico ed assicurativo.

4.4. La/Il giovane che rinuncia o interrompe lo svolgimento del SCR è tenuto a comunicare all'ente di assegnazione, per fini statistici, il motivo della propria decisione.

4.5. La/Il giovane subentrante, per quanto riguarda la presentazione in SCR, si attiene a quanto indicato al precedente paragrafo 2.

5. Altre ipotesi di cessazione dal servizio

5.1. Il venir meno, nel corso del SCR, di uno dei requisiti richiesti dalla legge e dal disciplinare (ad eccezione di quello dell'età), determina la cessazione dal SCR e, di conseguenza, dalla prosecuzione delle attività inerenti il co-progetto, senza dover adottare un procedimento sanzionatorio. Le attività prestate non hanno validità ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dal progetto.

5.2. Il superamento del numero massimo dei giorni di permesso o di malattia (retribuite e non), di cui ai paragrafi 8 e 9, comporta la cessazione dello stesso dal SCR, senza dover adottare un procedimento sanzionatorio.

5.3. L'assenza ingiustificata comunicata dall'ente comporta la cessazione dal servizio a decorrere dal giorno in cui la stessa si è verificata, previa adozione del procedimento sanzionatorio da parte della Regione.

5.4. In caso di revoca del progetto disposta dalla Regione, i giovani in SCR presso l'ente, in considerazione delle loro legittime aspettative in ordine al completamento del servizio civile, sono ricollocati, ove possibile, per il tempo residuo presso altri enti dello stesso territorio comunale/provinciale o zone limitrofe nell'ambito di analoghi progetti, avviati nello stesso arco temporale e che presentino posti non coperti, ovvero in eccedenza previa modifica progettuale, a condizione che non comportino un maggior onere a carico del bilancio regionale e che venga acquisito il consenso dei giovani stessi e degli enti individuati dalla Regione. A tal fine la Regione, in concomitanza con il provvedimento sanzionatorio, predispone un elenco di enti, con le caratteristiche sopra menzionate, da consegnare ai giovani. I medesimi, contattati gli enti, al fine di valutare la possibilità di un loro idoneo

reinserimento, segnalano entro i successivi sette giorni la preferenza alla Regione, che comunica la prosecuzione del SCR alle/aigiovani interessati e all'ente di assegnazione; quest'ultimo provvede a convocare le/i giovani per gli adempimenti previsti dal paragrafo 2.

5.5. Nel caso di impossibilità di inserire i giovani in servizio civile in altre strutture, la Regione consente che i giovani, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al servizio civile possano fare nuova domanda di SCR in uno degli avvisi successivi.

5.6. Nell'ipotesi in cui la revoca del progetto consegua ad un provvedimento sanzionatorio ovvero alla decisione unilaterale dell'ente di interrompere il progetto SCR, la Regione si rivale nei confronti dell'ente per la restituzione delle somme corrisposte ai giovani in SCR nel periodo intercorrente tra la cessazione/interruzione delle attività ed il nuovo avvio al SCR, se ciò è possibile, o nel periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività e l'accertamento dell'impossibilità della collocazione.

5.7. Nelle ipotesi di revoca disposta dalla Regione o di interruzione decisa dall'ente, di cui ai paragrafi 5.3 e 5.6, gli eventuali giorni compresi tra la cessazione dal SCR e la prosecuzione in un altro progetto sono considerati giorni di SCR.

6. Temporanea modifica della sede di servizio

6.1. La/il giovane è impegnata/o per tutta la durata del progetto esclusivamente presso la sede di attuazione a cui è stato assegnato dalla Regione, secondo le modalità indicate nel progetto stesso. Non sono consentiti trasferimenti della/del giovane presso altre sedi, anche se siano sedi di attuazione dello stesso progetto, ad eccezione di quanto previsto nel successivo capoverso e nel paragrafo 6.2.

Nel primo periodo di attuazione dei progetti in presenza di situazioni di disagio manifesto e confermato dal tutor e dall'OLP, previa comunicazione alla Regione, è consentito il passaggio di una/un giovane da una sede di attuazione all'altra nell'ambito dello stesso progetto, o da un co-progetto ad un altro dello stesso ente. Condizioni indispensabili l'assenso del giovane, la presenza di posti liberi nel nuovo progetto ed il permanere delle condizioni di attuabilità del progetto di provenienza.

6.2. L'ente può impegnare la/il giovane, per un periodo non superiore a sessanta giorni presso altre località in Italia, non coincidenti con la sede di assegnazione, ovvero per un periodo non superiore a trenta giorni all'estero, soltanto nel caso in cui detta previsione sia contenuta alle voci 6.2 e 11 della scheda progetto e sia finalizzata a dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (ad esempio soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc.). Si ricorda, al riguardo, l'obbligo di pianificare, almeno settimanalmente, queste attività insieme alle/i giovani e di provvedere alla loro adeguata registrazione nel registro cartaceo delle presenze, da documentare nel caso di verifica ispettiva.

6.3. Nel caso di temporaneo SCR all'estero, comunque non superiore ai 30 giorni, con la comunicazione di cui sopra l'ente richiedente dovrà altresì trasmettere apposita richiesta alla Regione per l'autorizzazione unitamente a:

- * copia della specifica assicurazione attivata a carico dall'Ente per l'invio e la permanenza dei giovani all'estero;
- * la sede dell'ente estero presso la quale si darà attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto;
- * la data di partenza e di rientro dal paese estero.

6.4. L'ente proponente il co-progetto, in caso di motivi di forza maggiore che impediscano lo svolgimento del SCR nella sede di attuazione prevista dal progetto, può impegnare la/il giovane fino al completamento del SCR, presso altra sede accreditata, previa autorizzazione da parte della Regione. Qualora l'Ente iscritto all'Albo/Elenco titolare della nuova sede accreditata

non sia coinvolto nel progetto/co-progetto SCR dovrà essere sottoscritto un accordo di gemellaggio, in analogia al SCU per quanto non in contrasto con quanto qui precisato, tra il suddetto Ente e l'Ente proponente il co-progetto SCR; l'accordo di gemellaggio, nel testo fornito dalla struttura regionale competente, potrà riguardare esclusivamente Enti e/o sede accreditati per il servizio civile.

6.5. Nelle ipotesi previste ai paragrafi 6.2 e 6.3, l'ente invia tempestivamente alla Regione la richiesta di temporanea modifica della sede di attuazione. Detta richiesta deve pervenire alla Regione, esclusivamente tramite PEC, almeno quindici giorni lavorativi prima rispetto alla data prevista per la modifica della sede. La Regione, qualora verifici l'insussistenza delle condizioni di cui ai paragrafi 6.2 o 6.3, adotta una comunicazione di rigetto dell'istanza entro 5 giorni dalla data prevista per lo spostamento di sede. In caso contrario l'istanza si intende accolta.

6.6. Per la temporanea modifica della sede di SCR non sono previsti a carico della Regione rimborsi relativi alle eventuali spese di viaggio o ad altro titolo.

7. Orario di servizio

7.1. I progetti devono prevedere un orario di attività di:

- IPOTESI A) venticinque ore settimanali, ovvero un monte ore di 100 ore mensili;

- IPOTESI B) venti ore settimanali, ovvero un monte ore di 80 mensili;

- IPOTESI C) quindici ore settimanali, ovvero un monte ore di 60 mensile. Nel caso di orario rigido settimanale, l'orario minimo giornaliero dovrà essere di 4 ore nell'ipotesi A), di 3 ore nell'ipotesi B), di 2 ore nell'ipotesi C).

7.2. Nel caso in cui il progetto abbia optato per la soluzione del monte ore i giovani in SCR dovranno essere impegnati in modo continuativo per almeno:

- dodici ore settimanali e un massimo di 36 ore settimanali nell'ipotesi A),

- dodici ore settimanali e un massimo di 27 ore settimanali nell'ipotesi B),

- dieci ore settimanali e un massimo di 18 ore settimanali nell'ipotesi C),

da distribuire uniformemente nel corso dell'intero periodo di durata del progetto e da articolare su quattro o cinque giorni a seconda di quanto previsto per la realizzazione del progetto. I giorni di permesso retribuito sono da considerare nel computo del monte ore previsto dal progetto.

7.3. Nelle ore di SCR rientrano anche i periodi di formazione generale e specifica, di monitoraggio interno ed esterno organizzato dalla Regione e l'Assemblea provinciale/interprovinciale/regionale dei giovani in servizio civile.

7.4. Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, né è possibile tenere in SCR i giovani oltre la durata del progetto.

7.5. Qualora in casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell'orario, la/il giovane, in un periodo limitato di tempo, dovesse svolgere SCR per un numero di ore maggiori rispetto a quanto previsto dal progetto, l'ente assicura alla/al giovane stessa/o il recupero compensativo di tali ore entro il mese successivo. Resta fermo che i giorni effettivi di SCR della/del giovane non possono essere inferiori a quelli indicati in sede progettuale e, pertanto, non possono essere concessi riposi compensativi che coprano l'intera giornata di SCR.

7.6. Non è consentito all'ente di far svolgere alla/al giovane attività notturna intesa come attività nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle 6.00; né di chiedere alla/o stessa/o la reperibilità al di fuori dell'orario di SCR, né di chiedere un orario "spezzato" tra mattina e pomeriggio senza la previsione progettuale del riconoscimento del vitto a favore della/del giovane in SCR.

8. Permessi

8.1. La/Il giovane, durante il periodo di SCR, usufruisce del numero di giorni di permesso ordinario retribuiti indicato dal contratto sottoscritto e riportato nella tabella allegata al presente provvedimento, che varia in funzione della durata del progetto.

8.2. Il permesso consente alla/al giovane di assentarsi dal SCR per esigenze personali; esso si conteggia in giornate e non è frazionabile in permessi orari.

8.3. Non è stabilito un periodo minimo di SCR per poter fruire di permessi, né un numero di giorni di permesso utilizzabili al mese.

8.4. Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.

8.5. Sono, altresì, previsti permessi straordinari, da considerare come giorni di SCR prestato e quindi retribuiti, che non vanno decurtati dai giorni di permesso ordinario, provvedendo a fornire adeguata documentazione.

8.6. In particolare spetteranno alla/al giovane:

- i giorni per sottoporsi all'adempimento dell'obbligo vaccinale, di cui all'art.3ter del d.l.44/21 convertito in legge 76/21 e ss.mm.;

- 1 giorno per la donazione di sangue, con una frequenza non inferiore a tre mesi per i ragazzi e a sei mesi per le ragazze;

- un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria in caso di donazione di midollo o organi;

- 1 giorno nell'ipotesi di convocazione a comparire innanzi all'Autorità giudiziaria;

- un massimo di 3 giorni per ogni evento luttuoso relativo alla morte o ricovero del coniuge e/o parenti entro il secondo grado e di affini entro il primo grado, sempre da documentare;

- fino a 3 giorni al mese, ai sensi dell'articolo 33 della legge 104/92, in caso la/il giovane sia portatrice/ore di handicap o assista familiari (parenti o affini entro il III grado) con handicap in situazione di gravità;

- un numero di giorni pari alla durata dello svolgimento delle operazioni di emergenza di protezione civile e/o delle attività e formative per i volontari di protezione civile appartenenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui al Capo V - sezione II - del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile", e comunque fino ad un massimo di 30 giorni anche non continuativi;

- 20 giorni in caso di richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco;

- un numero di giorni corrispondenti alla durata del corso addestramento per vigili del fuoco volontari;

- 1 giorno per ogni esame universitario sostenuto del proprio corso di studi universitari (con esclusione quindi di permessi per prove di esame post lauream) previa presentazione di documentazione rilasciata dall'Istituto universitario attestante l'effettivo espletamento della prova, oppure per un concorso pubblico, oppure per una prova di ammissione a facoltà universitaria, sempre da documentare;

- un numero di giorni corrispondenti alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali in caso di nomina a presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;

- un numero di giorni per esercitare il diritto di voto pari a:

- 1 giorno nel caso in cui il luogo di residenza disti da 50 a 500 Km dalla sede di svolgimento del SCR;

- 2 giorni nel caso in cui il luogo di residenza disti oltre 500 Km dalla sede di svolgimento del SCR;

- 2 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di co-progetti in Europa;

- 3 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di co-progetti in paesi extraeuropei.

8.7. In relazione alle ultime due casistiche sopracitate (permessi straordinari per la nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante

di lista o per l'esercizio del diritto di voto), il computo dei permessi avviene nel modo seguente:

- i giorni di riposo settimanale previsti dal progetto non sono conteggiati;
- se la domenica in cui si vota è prevista quale giorno di SCR secondo i turni di attività indicati nel co-progetto, spetta il giorno di permesso;
- nel caso la/il giovane, oltre ad esercitare il diritto di voto, ricopra incarichi connessi allo svolgimento delle operazioni elettorali, le assenze dal SCR sono giustificate nel numero dei giorni risultanti dal verbale della commissione elettorale, cui eventualmente si sommano i giorni per raggiungere la località di votazione in base alle distanze sopraindicate;
- le giornate in cui la/il giovane è stato impegnato per le elezioni e/o per le operazioni elettorali non danno diritto a recuperi.

8.8. La partecipazione dei rappresentanti regionali alle riunioni della Consulta regionale per il servizio civile, come pure la loro partecipazione e quella delle/dei giovani in SCR alle assemblee provinciali/interprovinciali e regionali è considerata a tutti gli effetti SCR svolto.

8.9. L'ente comunica tempestivamente, tramite PEC, alla Regione, e comunque entro 2 giorni dall'evento, l'utilizzo da parte della/del giovane di giorni di permesso in eccedenza a quelli previsti dal contratto sottoscritto, per consentire alla stessa l'adozione del provvedimento di cessazione dalla partecipazione al progetto, senza l'attivazione del procedimento sanzionatorio.

8.10. Nel computo dei giorni di permesso l'ente non deve comprendere i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell'articolazione dell'orario di SCR) e le eventuali festività infrasettimanali.

8.11. La/Il giovane potrà fruire dei giorni di permessi indicati nel contratto sottoscritto, in accordo con l'ente e compatibilmente con le esigenze di SCR, tenendo conto che durante il periodo dedicato alla formazione di regola non sono ammessi permessi.

8.12. Di norma i permessi sono richiesti dalla/dal giovane all'operatore locale di progetto della sede di attuazione dello stesso, almeno quarantotto ore prima.

8.13. Alla/al giovane potrà inoltre essere riconosciuto, a domanda, un ulteriore periodo di permesso straordinario, non superiore a giorni 30, per quarantena precauzionale obbligatoria o isolamento fiduciario in contrasto dell'epidemia da Covid-19, da giustificare con certificato medico o documentazione delle Autorità competenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'isolamento volontario, non disposto dai competenti organismi sanitari, è considerato, ad ogni effetto, come permesso ordinario.

9. Malattie

9.1. La/Il giovane in SCR, durante il periodo di servizio civile, può usufruire di un numero di giorni di malattia, indicato nel contratto e riportato nella tabella allegata al presente provvedimento, che varia in funzione della durata del progetto; i predetti giorni di malattia sono retribuiti per l'intero importo.

9.2. La/Il giovane, inoltre, potrà usufruire di ulteriori 15 giorni di malattia, comprovati da certificazione medica che non sono retribuiti, per i quali l'ASCR è decurtato in proporzione al numero di giorni di assenza.

9.3. Ai sensi del precedente paragrafo 5.2 il superamento del numero massimo di giorni di malattia consentiti (retribuiti e non), comporta l'esclusione dal SCR della/del giovane, disposta la Regione senza dover attivare alcun procedimento sanzionatorio; la/il giovane potrà presentare nuova domanda di SCR in uno dei successivi avvisi di selezione, purché abbia svolto il SCR per un periodo non superiore a sei mesi e sia in possesso dei requisiti di ammissione al SCR previsti dai medesimi avvisi.

9.4. In caso di malattia della/del giovane, l'ente calcola i giorni di

malattia senza soluzione di continuità. Qualora nel periodo di malattia ricadano giorni festivi o giorni di riposo, questi rientrano nel calcolo delle giornate di assenza, così come quelli che si collocano tra due periodi di assenza per la stessa malattia fruiti senza interruzione, secondo quanto indicato dalla certificazione sanitaria.

9.5. I giorni festivi e i giorni di riposo, iniziali e terminali di un periodo di assenza per malattia, qualora non siano compresi nella certificazione rilasciata dal medico, non sono conteggiati nel computo del numero complessivo di giorni di malattia spettanti alla/al giovane.

L'ente segnala direttamente sul sistema informatico HeliosER i periodi di malattia eccedenti quelli retribuiti indicati nel contratto sottoscritto, al fine di procedere all'eventuale decurtazione dell'ASCR in proporzione ai giorni di assenza fino al periodo massimo di 15 giorni.

9.6. All'eventuale superamento dei giorni di malattia retribuiti e non retribuiti, l'ente è tenuto a chiedere alla Regione, via PEC entro due giorni dall'evento, la cessazione dal SCR della/del giovane, senza l'attivazione del procedimento sanzionatorio.

9.7. La/Il giovane, in caso di malattia, ne dà tempestivamente comunicazione alla sede dell'ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione rilasciata nell'ambito del servizio sanitario. Non è prevista la trasmissione on-line dei certificati medici all'INPS, in quanto la/il giovane non riveste la qualifica di dipendente.

9.8. Laddove, nella vigenza del contratto di SCR, la/il giovane dovesse risultare positiva/o al coronavirus, per il conseguente periodo di assenza (compreso l'eventuale ricovero ospedaliero), debitamente comprovato da certificazione medica, viene riconosciuto come ulteriore malattia straordinaria. Per tale periodo di malattia, che è aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla "Disciplina", la Regione erogherà alla/al giovane l'ASCR, così come indicato nell'art. 3 del presente contratto.

10. INFORTUNI

10.1. Alla/Al giovane viene riconosciuta una copertura assicurativa privata a carico dell'Ente proponente il co-progetto di SCR, da stipulare con la compagnia assicuratrice e secondo i contenuti individuati dal DPGSCU, in caso di infortunio occorso durante l'orario di SCR o in itinere, ossia durante il tragitto da e per la sede d'attuazione progetto in cui è effettuato il SCR.

10.2. In caso di infortunio, i giorni di assenza non sono computati nel numero dei giorni di malattia spettanti alla/al giovane nell'arco dello svolgimento del SCR e allo stesso spetta l'intero trattamento economico per tutto il periodo della prognosi medica. Il periodo di assenza è considerato SCR prestato a tutti gli effetti.

10.3. L'ente è tenuto ad inviare alla Regione, tramite PEC entro due giorni dall'evento, una tempestiva e dettagliata relazione, contenente le informazioni circa la dinamica dell'incidente occorso alla/al giovane durante il SCR, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento, il nesso di causalità tra la condotta tenuta dalla/dal giovane e l'evento stesso, specificando in particolare la riferibilità del fatto allo svolgimento del SCR.

10.4. La/Il giovane, in caso d'infortunio, deve darne tempestivamente comunicazione alla sede dell'ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione rilasciata da struttura del servizio sanitario. Non è prevista la trasmissione on-line dei certificati medici all'INPS, in quanto la/il giovane non riveste la qualifica di dipendente.

Parimenti non sussiste l'obbligo di denuncia all'INAIL, atteso che gli infortuni verificatisi durante il SCR sono coperti da una polizza assicurativa privata a carico dell'Ente proponente il co-progetto.

10.5. Nel caso in cui la/il giovane presenti all'ente di assegnazione la

denuncia dell'infortunio all'INAIL, è opportuno che l'ente segnali, con apposita comunicazione, alla struttura locale dell'INAIL l'incompetenza della stessa.

10.6. La/Il giovane invia direttamente alla società titolare del contratto di assicurazione stipulato dall'ente proponente il co-progetto, a mezzo PEC o per posta raccomandata, la denuncia del sinistro, entro i termini indicati nel contratto assicurativo; l'apertura della pratica di indennizzo assicurativo da parte della/del giovane è un atto non obbligatorio e di esclusiva competenza dell'interessata/o.

10.7 Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, la/il giovane si attiene a quanto indicato nelle "Condizioni generali di assicurazione", allegata al contratto stipulato dall'Ente in suo favore, consegnate al momento della presentazione in SCR. In particolare, la/il giovane è tenuto ad allegare alla denuncia una specifica attestazione dell'ente di impiego dalla quale risulti che egli era in SCR al momento del sinistro.

11. Tutela della maternità

11.1. Alla giovane del SCR in stato di gravidanza si applicano le disposizioni del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, in particolare gli articoli 16 e 17 concernenti, rispettivamente, "Divieto di adibire al lavoro le donne" e "Estensione del divieto", come previsto dall'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo n. 40 del 2017.

11.2. In conformità alle citate disposizioni, è vietato adibire la giovane allo svolgimento del SCR nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi il parto (astensione obbligatoria art. 16).

11.3. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto nel caso in cui le giovani siano impegnate in attività che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravose o pregiudizievoli (astensione obbligatoria anticipata art. 17, comma 1).

11.4. L'astensione obbligatoria anticipata può essere disposta anche (art.17, comma 2):

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni del SCR o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la giovane del SCR non possa essere spostata ad altre mansioni.

11.5. È altresì consentito alla giovane di astenersi dallo svolgimento del SCR a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso (art. 20).

11.6. In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, ai 3 mesi successivi al parto previsti dall'articolo 16 del citato d.lgs. n. 151/2001, si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto, per un totale di astensione complessiva di 5 mesi.

11.7. Durante il primo anno di vita del bambino, la madre impegnata nel SCR, in caso di orario giornaliero di SCR di sei ore, può usufruire durante la giornata di due periodi di riposo, pari a un'ora ciascuno, anche cumulabili. Nell'ipotesi di orario giornaliero di SCR inferiore alle sei ore, la madre impegnata nel SCR può usufruire di un periodo di riposo della durata di un'ora. Tali periodi sono considerati ore di SCR, ai sensi dell'articolo 39, comma 2 del citato d.lgs. n. 151/2001.

11.8. L'astensione dal SCR per maternità non comporta la sostituzione della giovane mediante lo scorrimento della graduatoria, né la riduzione dell'ASCR.

11.9. Le giovani in stato di gravidanza che non abbiano completato i 6 mesi di SCR, al netto del periodo di astensione, possono presentare una nuova candidatura al SCR, negli avvisi futuri, purché in possesso dei prescritti requisiti.

11.10. L'ente, nel caso di astensione obbligatoria di cui all'articolo 16 del citato d.lgs. n. 151/2001, comunica alla Regione lo stato di gravidanza della giovane, tramite PEC, trasmettendo la relativa certificazione sanitaria, rilasciata nell'ambito del servizio sanitario, con indicazione della data presunta del parto, da cui si evincano le date di sospensione e di ripresa del SCR, per consentire allo stesso di porre in essere gli adempimenti di propria competenza.

11.11. Nel caso in cui ricorrano le condizioni per l'astensione obbligatoria anticipata di cui all'articolo 17 del citato d.lgs. n. 151/2001, l'ente, oltre a comunicare alla Regione l'inizio del periodo di astensione dal SCR con l'indicazione di una data certa, è tenuto a trasmettere, sempre tramite PEC, la seguente documentazione:

- la certificazione medica, rilasciata da struttura del servizio sanitario, attestante la data presunta del parto e le gravi complicanze della gravidanza o le preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- la certificazione medica, rilasciata da struttura del servizio sanitario, attestante la data presunta del parto e l'incompatibilità delle attività progettuali con lo stato di gravidanza, unitamente alla dichiarazione del medesimo ente da cui emerge l'indicazione delle mansioni svolte dalla giovane in SCR nell'ambito del progetto e l'impossibilità di assegnarla ad altre mansioni.

11.12. La giovane del SCR, in caso di astensione obbligatoria di cui all'articolo 16 del citato d.lgs. n. 151/2001, presenta all'ente la certificazione medica, rilasciata nell'ambito del servizio sanitario, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

11.13. In caso di astensione obbligatoria anticipata di cui all'articolo 17 del citato d.lgs. n. 151/2001, la giovane del SCR consegna all'ente la certificazione medica indicata al precedente paragrafo 11.11.

12. Sicurezza sui luoghi di lavoro

12.1. Con riferimento alle sedi di attuazione dei progetti in cui le/i giovani svolgono il SCR si applicano, come previsto dal servizio universale, le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare l'articolo 3, comma 12 bis prevede che, nei confronti delle/dei giovani in servizio civile, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 21 del medesimo decreto, relative ai componenti dell'impresa familiare e ai lavoratori autonomi.

12.2. L'ente è tenuto obbligatoriamente a prevedere nel progetto e nell'attuazione del corso di formazione specifica, un apposito modulo concernente l'informativa sui rischi connessi all'impegno nel SCR, sulle misure di prevenzione ed emergenza specifiche del progetto in cui la/il giovane è inserita/o, anche in aggiunta al "corso base" (ora erogato tramite fad proposta dalla Regione).

12.3. L'ente deve, altresì, verificare, ai sensi degli articoli 70 e 71 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 che, nel corso del servizio, le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale forniti e utilizzati dalla/del giovane in SCR siano conformi ai requisiti di sicurezza, idonei ai fini della salute e sicurezza e adeguati alle attività da svolgere.

12.4. La/Il giovane, ai sensi dell'articolo 78 del d.lgs. n. 81/2008, è tenuto a:

- seguire il programma di formazione specifico predisposto dall'ente;
- utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione in conformità all'informazione e alla formazione ricevute, nonché all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato;
- provvedere alla cura dei dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione ed utilizzarli conformemente al loro uso, senza apportarvi

modifiche di propria iniziativa.

12.5. La/Il giovane in SCR, inoltre, nel caso svolga azioni che lo espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo 81/2008, ha facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria, qualora ne facciarichiesta, e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi derivanti dalle attività svolte (art. 41 del d.lgs. n. 81/2008).

13. Guida di automezzi

13.1. Qualora previsto dal progetto di SCR o per l'attuazione degli interventi in esso programmati, è consentito alla/al giovane munita/o di patente - almeno di categoria B - di porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell'ente di assegnazione, previa autorizzazione dell'ente. Il possesso della patente di guida non potrà essere indicato come requisito d'accesso al SCR, né valutato quale titolo preferenziale nelle selezioni del SCR.

13.2. I rischi derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dall'ente proponente il co-progetto, con la compagnia assicuratrice e secondo i contenuti individuati dal DPGSCU, e consegnata alla/al giovane all'atto della presentazione in SCR.

13.3. Durante le attività di SCR, nel caso l'ente autorizzi una/un giovane a porsi alla guida di un automezzo, appartenente o comunque a disposizione dell'ente stesso, è obbligato preventivamente a programmare le attività, gli orari e i percorsi che la/il giovane dovrà effettuare, provvedendo a individuare l'automezzo da utilizzare, ad assumersi l'onere dei costi (relativi ad esempio alla spesa per la benzina, per i parcheggi ecc.), a verificare che la guida avvenga negli orari previsti dalle attività programmate.

Inoltre l'ente, qualora lo ritenga necessario, può stipulare una polizza ulteriore rispetto a quella obbligatoria attivata con il la società e secondo i contenuti individuati dal DPGSCU, che preveda di innalzare i massimali previsti. L'ente non può chiedere, per nessun motivo, alla/al giovane eventuali danni causati al mezzo utilizzato dalla/o stessa/o durante lo svolgimento del SCR.

13.4. Non é mai consentito alla/al giovane in SCR porsi alla guida di mezzi o auto private, di sua proprietà o di terzi.

14. Termine del servizio: richiesta attestato

14.1 Hanno diritto a richiedere l'attestato da cui risulti l'effettivo periodo di SCR svolto, con l'indicazione dell'Ente e del progetto di riferimento, i giovani che abbiano effettuato tutto il periodo di SCR previsto dal progetto ed i giovani assegnati quali subentranti che abbiano portato a termine il progetto, previa acquisizione del questionario di fine SCR disponibile nella sezione "servizio civile" del portale politiche sociali della Regione, debitamente compilato dalla/dal giovane.

14.2 L'attestato spetta, altresì, a coloro che abbiano svolto un periodo di SCR pari almeno alla metà della durata del progetto e comunque per 5 mesi di attività, con la precisazione nell'attestato dell'intera durata prevista dal progetto.

14.3 L'attestato deve essere richiesto dalla/dal giovane per il tramite dell'ente proponente il co-progetto, utilizzando l'apposito modulo di richiesta.

14.4 Le competenze che la/il giovane abbia potuto maturare durante lo svolgimento del SCR, in conformità con quanto previsto dal progetto, sono attestate dall'ente di assegnazione presso cui la/lo stessa/o ha effettuato il SCR, mediante il rilascio di un attestato standard oppure, se previsto dal progetto, di un attestato specifico, oppure possono essere certificate da parte di soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013.

**Tabella giorni di permesso ordinario e malattia retribuiti spettanti
alla/al giovane in relazione alla durata del SCR**

Descrizione	Giorni Permesso	Giorni Malattia
Progetti SCR della durata di 11 mesi	18	14
Progetti SCR della durata di 10 mesi	17	13
Progetti SCR della durata di 9 mesi	15	11
Progetti SCR della durata di 8 mesi	13	10
Progetti SCR della durata di 7 mesi	12	9
Progetti SCR della durata di 6 mesi	10	8

data _____

luogo, _____

firma per presa visione e accettazione

Il Rappresentante legale dell'Ente
(o Resp./Coord.servizio civile accreditato)
